



FarmaciaTerni - S.r.l. unipersonale

Delibera dell'Amministratore Unico

(art. 17 dello Statuto della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.")

Deliberazione n. 16 del 07-05-2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di maggio, alle ore 10.18, nella sede della Società, in Vico Politeama n. 3 – Terni, ha luogo, in seguito a regolare convocazione, la seduta dell'Organo Amministrativo della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.", nella persona del Sig.

Dott. Fausto Sciamanna, Amministratore Unico

Svolge le funzioni di Segretario F.F. : ***Dott. Nicola Nulli Pero***

Partecipano alla seduta, in qualità di Membri del Collegio Sindacale:

Dott. Mauro Scarpellini – Membro

Dott. Luigi Nunziangeli - Membro

La Dott.ssa Sabrina Vaccarini – Membro - partecipa in audioconferenza.

L'Amministratore Unico, visto l'ordine del giorno e constatato che la seduta è validamente costituita, perviene alla seguente deliberazione

OGGETTO

Personale a tempo determinato. Accordo collettivo aziendale 03/05/2018. Approvazione.

Deliberazione n. 16 del 07-05-2018

OGGETTO: Personale a tempo determinato. Accordo collettivo aziendale 03/05/2018. Approvazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO

Il contratto di lavoro a tempo determinato per il personale non dirigente della Società è disciplinato dal D.Lgs n. 81/2015 e dall'art. 9 del CCNL 22/07/2013 per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici.

In particolare:

- l'art. 23, comma 1, del D.Lgs.n. 81/2015 stabilisce che “1. **Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.**”
- l'art. 21, commi e 2, del D.Lgs.n. 81/2015 stabiliscono che “1. *Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.* 2. *Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. **Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi**”;*
- L'art. 9 del CCNL 22/07/2013 per i dipendenti delle Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici, stabilisce limitazioni in relazione alla percentuale ed ai periodi massimi delle assunzioni a termine. Tuttavia, detto art. 9 CCNL, avente scadenza al 31/12/2015 ed attualmente nel periodo di ultrattività, prevede vincoli significativi nei rapporti di lavoro a tempo determinato che, nella attuale fase aziendale, non sono coerenti con il quadro del nuovo sviluppo previsto dalle disposizioni di legge sulle farmacie e dal Piano Industriale di “FarmaciaTerni – S.r.l.” ed appaiono altresì fortemente limitative alla luce delle difficoltà in essere per quanto riguarda la possibilità di procedere a breve ai concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

In data 03/05/2018 si è svolto incontro fra la Società e le OO.SS.. le Parti, dopo ampia discussione, hanno rilevato che - laddove non ci fosse un urgente intervento regolatorio a livello aziendale per dare maggiore elasticità ai rapporti di lavoro a termine, in entrata ed in uscita – non si potrebbe procedere al rinnovo di n. 7 rapporti di lavoro a tempo determinato (n. 5 farmacisti, 1 infermiere e n. 1 ausiliario) con gravi conseguenze sia sul piano occupazionale che su quello dell'efficienza del servizio farmaceutico comunale. Peraltro, il Legislatore, con l'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, ha precisato che ai fini del decreto in parola, “*per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria*”. La contrattazione aziendale, pertanto, avendo natura di “*contratto collettivo*” ha la possibilità di disciplinare una diversa percentuale o un diverso criterio di calcolo per le assunzioni a tempo determinato (con

riferimento all'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 81/2015) e la possibilità di disciplinare una diversa durata del rapporto di lavoro a tempo determinato (con riferimento all'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 81/2015). Inoltre, ai sensi della normativa vigente, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, possono realizzare intese, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla gestione delle crisi aziendali occupazionali, agli investimenti ed all'avvio di nuove attività. Le suddette intese possono riguardare anche i contratti a termine;. Nell'ambito dell'incontro la Società ha precisato che la necessità di disciplinare, in parte, i rapporti di lavoro a tempo determinato ha carattere di urgenza, considerato che l'Amministrazione comunale è in fase di commissariamento, che non è possibile al momento effettuare concorsi senza il nulla osta del Comune e che, inoltre va garantito, nella fase di medio periodo ed in attesa delle decisioni del Comune medesimo, quanto segue:

- il consolidamento e lo sviluppo dei servizi di farmacia nell'ottica delle nuove attività relative alla cd. "Farmacia dei servizi" previste dall'art. 11 della Legge n. 69/2009, dal D.Lgs n. 153/2009 e dai D.M. del Ministero della Salute del 16/12/2010 e 08/07/2011;
- il sollecito completamento del Piano Industriale relativo a "FarmaciaTerni – S.r.l.", approvato dal Consiglio Comunale di Terni con delibera n. 388 del 07/09/2015 e del Progetto "Produciamo salute" adottato dalla Società;
- la partecipazione di "FarmaciaTerni – S.r.l." ai programmi sanitari della Regione Umbria previsti dalle delibere di G.R. n. 705 del 27/06/2016 e n. 254 del 19/03/2018;
- maggiore efficienza ed incremento di competitività, nonché il mantenimento di adeguati livelli quali/quantitativi di occupazione, quali condizioni imprescindibili per l'acquisizione di nuovi spazi di mercato e di servizi in favore della collettività locale;
- la rimozione, infine, delle criticità gestionali derivanti dal minor grado di operatività professionale del personale sostitutivo, assunto a tempo determinato durante il periodo delle ferie annuali, periodo connotato da una massiccia assenza di personale di ruolo.

In merito a quanto precede, le Parti sono pervenute all'accordo collettivo aziendale di cui all'allegato "A" alla presente delibera. Detto accordo, tuttavia, non reca la firma della Fisascat-Cisl che, nel precisare verbalmente di essere d'accordo sulle deroghe assunzionali che si intendono introdurre, ritiene tuttavia che vada stralciata dal testo la parte riguardante i riferimenti al cd. piano industriale in quanto oggetto di trattative separate. Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, invece, hanno concordato *in toto* con la Società. Si è pervenuti, pertanto, alla formale sottoscrizione dell'accordo di che trattasi da parte di Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, mentre la Fisascat-Cisl ha ritenuto, a tutt'oggi, non doverlo sottoscrivere in quanto non è stato stralciato il riferimento al cd. piano industriale;

RITENUTO

- di prendere atto della posizione della Fisascat-Cisl;
- di approvare detto accordo sottoscritto dalla Società e dai sindacati Filcams-Cgil e Uiltucs –Uil;

Visto il CCNL per dipendenti da Imprese gestite o partecipate dagli Enti Locali, esercenti Farmacie, Parafarmacie, Magazzini farmaceutici all'ingrosso, Laboratori farmaceutici;

Visto lo Statuto di "FarmaciaTerni – S.r.l.";

DELIBERA

1. di prendere atto della posizione espressa dal sindacato Fisascat-Cisl, come meglio precisato in narrativa;
2. di approvare l'accordo collettivo aziendale in data 03/05/2018, sottoscritto dalla Società e dai sindacati Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil, il cui testo viene allegato sub "A" alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale.

UFFICIO SEGRETERIA

• Pervenuta al Comune il _____

G.M. approvata con Provv. N° _____ del _____

C.C. approvata con Provv. N° _____ del _____

NOTE:

p. UFFICIO SEGRETERIA

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto come appresso:

L'AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Fausto Sciamanna

IL SEGRETARIO f.f.
Dott. Nicola Nulli Pero

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Terni,

IL SEGRETARIO f.f.
Dott. Nicola Nulli Pero